



Datore non responsabile se l'incidente mortale è causato dall'azione imprevedibile del lavoratore

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 novembre 2009-23 febbraio 2010 n. 7267
(Presidente Morgini; Relatore Izzo; Pm - difforme - Salzano; Ricorrente Iglina)

LA MASSIMA

Lavoro - Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Comportamento negligente del lavoratore - Irrilevanza - Limiti - Rilevanza del comportamento abnorme - Significato. (Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articolo 4 e seguenti; Codice civile 2087; Dpr 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18; Cp, articolo 41)

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità, potendosi attribuire tale carattere non solo alla condotta tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 13/4/2005 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, condannava, Brignone Cristiano ed altri per il delitto di omicidio colposo, in danno di Iglina Quinto (fatto acc. in Lonate Pozzolo il 7/4/1998, decesso dell'8/4/1998).

In particolare la s.p.a. "BPK" aveva dato in appalto alla s.n.c. "Brignone Impianti", nell'ambito di lavori edili presso un capannone, l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, aria compressa e gas metano; la "Brignone" aveva sub appaltato agli artigiani Lisa Antonio e Iglina Quinto, rispettivamente l'esecuzione di lavori edili e di installazione di tubi. Nell'ambito di tale attività l'Iglina avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, posizionava, con l'aiuto del Lisa, un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite.

Il Tribunale riconosceva la penale responsabilità di tutti gli imputati: del Mandruzzato Roberto, amministratore della "BPK" per avere consentito i subappalti senza vigilare sulla sicurezza nel cantiere e l'affidabilità dei subappaltatori; di Giordano Silvio, direttore dei lavori della "BPK", anch'egli per omessa vigilanza ed omessa segnalazione della inadeguata

tezza al lavoro della soc. "Brignone"; Brignone Livio e Brignone Cristiano, in qualità di sostanziali datori di lavoro della vittima, per non avere garantito la sicurezza del lavoro; il Lisa Antonio, per avere consentito l'uso improprio del muletto da lui stesso guidato e dalle cui forche era caduto l'Iglina.

2. Con sentenza del 30/10/2007 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado assolveva tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste, ad eccezione del Lisa nei cui confronti dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi confronti le statuizioni civili.

Osservava la Corte territoriale che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che:

– in cantiere era presente un regolare carrello elevatore;

– la vittima si era determinata ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro;

– l'iniziativa di adattare un muletto a cui era ancorato, non in modo stabile, un cestello, era stata presa dall'Iglina con cui aveva collaborato il Lisa;

– tale condotta, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi un fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti;

– l'unico responsabile andava individuato nel Li-



sa, che coscientemente aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro, pur potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili (Iglina Marco ed Ivo, figli della vittima), chiedendo l'annullamento della sentenza e lamentando la violazione di legge, in relazione alla corretta applicazione dell'art. 41, co. II, c.p., in punto di affermazione che la condotta dell'Iglina Quinto, vittima del reato, era stata causa sopravvenuta e da sola sufficiente a cagionare l'evento.

Invero per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale, solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo o estranee alle mansioni attribuite. Nel caso di specie l'Iglina stava svolgendo le mansioni attribuitegli, sebbene utilizzando un mezzo improprio, in quanto il carrello elevatore al momento del fatto era utilizzato dal Brignone Cristiano unitamente ad altri operai.

4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

4.1. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.

In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c. 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (*ex plurimis*, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).

Inoltre, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite.

In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che «rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» (Cass. IV, 40164/04, Giustiniani; v. anche Cass. IV, 952/97, Maestrini).

In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.

Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.

4.2. Nel caso di specie va valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per i titolari delle imprese coinvolte nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale a loro eventuali omissioni.

La motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto condivisibile in quanto correttamente argomentata.

In particolare, in ordine a Brignone Livio e Brignone Cristiano, legali rappresentanti della società per cui lavorava la vittima Iglina ed il Lisa, ha osservato che costoro avevano fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore marca "Merlo" idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dall'Iglina ad altezza di cinque metri.

Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro Lisa, per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del "Merlo" da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità.

Tali conclusioni non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta im-



prudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a "confidenze" nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità.

Ma quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori (Iglina e Lisa) è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima).

Ne consegue la infondatezza delle doglianze delle parti civili in relazione all'assoluzione di Brignone Cristiano e Brignone Livio.

4.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al Mandruzzato (amministratore della committente "BPK") ed al Giordano (direttore

dei lavori per conto della committente "BPK"). Se il rischio non era prevedibile per i titolari dell'azienda per cui l'Iglina lavorava, a maggior ragione non lo era per il direttore dei lavori e per il titolare dell'azienda del committente.

Inoltre, con specifico riferimento al titolare della soc. "BPK", a questi non può essere addebitata neanche una responsabilità per *culpa in eligendo* avendo scelto una subappaltatrice, la "Brignone", inadeguata ai lavori da svolgere e nel non avere imposto il divieto di sub appalto.

Infatti, anche a dare per scontata una colpa nella scelta della Brignone (per l'esecuzione di parte dei lavori), che però non trova concreto riscontro negli atti, non essendo emerse sue specifiche inadeguatezze tecniche, il rischio concreto verificatosi (decesso per anomalo ed imprevedibile uso di un carrello elevatore) non è stato determinato dalla presunta violazione delle predette regole di cautela.

Ne consegue che sono infondate anche le doglianze relative alla assoluzione di tali due imputati.

Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Destinatari delle norme - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Ambito di responsabilità - Fattispecie. (Dlgs 14 agosto 1996 n. 494, articolo 5; Dpr 7 gennaio 1956 n. 164, articolo 13)

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).

■ Corte di Cassazione - Sezione IV penale, sentenza 13

marzo-30 aprile 2008 n. 17502; (Presidente; Battisti; Relatore Bricchetti; Imp. Manco. Pm (conf.) Iannelli)

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Delega - Trasferimento del delegato ad altro cantiere - Revoca implicita della delega - Ragioni. (Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 articolo 4)

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri compiti in materia di sicurezza all'interno del cantiere non è esonerato da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in tal caso, non potendo più quest'ultimo garantire concretamente il controllo sull'operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi revocata.

■ Corte di Cassazione - Sezione IV penale, Sentenza n. 15234 del 28 febbraio-11 aprile 2008; (Presidente; Brusco; Relatore Visconti; Imp. Leonardi; Pm (conf.) Bua)



Il coinvolgimento dell'imprenditore è escluso anche se il gesto rientra nelle mansioni svolte

Nessun rimprovero può essere formulato se la condotta pretesa non poteva considerarsi esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la minaccia collegata alla fattispecie da scongiurare

IL COMMENTO DI GIUSEPPE AMATO

Importanti precisazioni della Cassazione sui presupposti dell'addebito di responsabilità formalizzabile a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro pur dovuto a comportamento imprudente del lavoratore.

La decisione prende le mosse dal principio, costantemente ripetuto, in forza del quale la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla "colpa" del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto i caratteri dell'"abnormità", risultando eccezionale e imprevedibile. In tal caso, conseguendone l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, del Cp) tra l'evento lesivo e la condotta del datore di lavoro.

Ma tale principio viene stavolta esaminato con attenzione, soprattutto nella prospettiva dell'apprezzamento delle condizioni che devono ricorrere per poter considerare "abnorme" il comportamento del lavoratore.

La decisione della Cassazione
- La Corte di legittimità, come detto, parte dall'assunto secondo cui, in linea tendenziale, la condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze,

presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità,

Tale conclusione, si osserva in parte motiva, è imposta dal rilievo che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro e, quindi, può essere posto a fondamento dell'addebito di responsabilità è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, onde nessun rimprovero può essere formulato se la condotta pretesa non poteva considerarsi esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare; a tal fine dovendosi considerare prevedibile la situazione di pericolo e, quindi, il rischio di infortuni, quando, in base a massime di esperienza, possa sostenersi come possibile che vengano tenute determinate condotte da cui possano conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.

Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la soluzione liberatoria adottata dal giudice di merito nei confronti dei datori di lavoro in relazione a un infortunio mortale, verificatosi in un cantiere ove venivano svolti dei lavori edili, a seguito della precipitazione dall'alto di un lavoratore impegnato nell'installazione di tubi. Si era accertato, infatti, che i datori di lavoro avevano fornito ai lavoratori il mezzo adeguato a solleva-

re in sicurezza le persone all'altezza del piano di lavoro, mentre l'infortunio si era verificato in conseguenza della scelta del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità del lavoratore poi deceduto e di altro collega che, in ragione del momentaneo utilizzo del mezzo da parte di altri, per accelerare i tempi di lavorazione, avevano deciso di fare ricorso ad altro strumentario assolutamente inidoneo e tale da avere provocato, per la sua instabilità, la caduta dall'alto.

Le ragioni dell' "assoluzione"
- Convincente ovviamente la giustificazione che la Corte offre a supporto della decisione.

È vero, si sostiene, che la responsabilità del datore di lavoro può estendersi anche agli infortuni addebitabili all'imprudenza del lavoratore, perché deve considerarsi prevedibile e, quindi, evitabile anche il rischio dell'imprudenza e della disattenzione del lavoratore, specie allorché l'assuefazione alle lavorazioni da svolgere sia in grado di indurre a cali di attenzione e a "confidenze" nello svolgimento dell'attività tali da esporlo al rischio di infortuni: proprio in relazione a tali prevedibili condotte imprudenti può, quindi, fondarsi la responsabilità del datore di lavoro che non ne abbia tenuto con-



to apprestando idonee misure di prevenzione e adeguati controlli.

Ma tale assunto, secondo la Cassazione, non può valere allorché la condotta imprudente risulti del tutto imprevedibile, determinando un rischio non governabile: in tale evenienza non può formalizzarsi alcun addebito al datore di lavoro, risultando la condotta abnormemente imprudente quale causa esclusiva dell'evento dannoso.

La sentenza offre comunque il destro per una complessiva ricostruzione della tematica, presentando alcuni profili di novità che meritano di essere sottolineati. Così come merita di essere sottolineato un aspetto relativo alla colpa del datore di lavoro che, invece, è rimasto inesplorato.

La tendenziale irrilevanza della colpa del lavoratore - La decisione, come anticipato, si pone in linea con il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è garante anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (si veda l'articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81). In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre

**L'ipotesi tipica
di comportamento
abnorme
è quella del dipendente
che violi
«con consapevolezza»
le regole imposte
dall'azienda
creando uno stato
di pericolo
inevitabile**

presente, di sottrarsi a essa anche instaurando prassi di lavoro [magari di comodo, ma] non corrette e foriere di pericoli (si veda, di recente; sezione IV, 28 febbraio 2008, Leonardi; nonché, sezione IV, 8 ottobre 2008, Procura generale Appello Venezia in procedimento Dal Tio).

Per l'effetto, in sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui *ex lege* è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigenti nel sistema penale (articolo 41, comma 1, del Cp).

L'abnormità dell'imprudenza - A tale regola, si fa tradizionalmente eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, del Cp), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento as-

olutamente eccezionale e imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verifica di un evento dannoso (l'infortunio), che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore (si veda, sezione IV, Cassazione, 13 marzo 2008, Reduzzi e altro; nonché, sezione IV, 29 febbraio 2008, Radrizzani).

Ciò può verificarsi in presenza solo di comportamenti "abnormi" del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L'abnormità, come esattamente sottolineato dalla sentenza in rassegna, rende il comportamento imprudente del lavoratore imprevedibile e, quindi, inevitabile per il datore di lavoro.

La nozione di "abnormità" - Quando allora il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme?

L'ipotesi tipica di comportamento abnorme è quella del lavoratore che violi «con consapevolezza» le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. Mentre altra ipotesi paradigmatica di interruzione del nesso causale è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabi-



le) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un'altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore; ovvero nel caso in cui il lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali) (si veda, tra le altre, di recente, sezione IV, 22 gennaio 2007, Pedone e altri).

Si esclude, invece, tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esoriti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è adde- to, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (si veda sezione IV, 5 giugno 2008, Stefanacci e altri). In questa prospettiva, così, anche di recente, è stato riaffermato che l'abnormità non è ravvisabile allorché il comportamento del lavoratore sia comunque strettamente collegato alle mansioni espletate e all'attività lavorativa in concreto svolta (sezione IV, 16 giugno 2009, Mengozzi).

Ebbene, sotto questo profilo, la sentenza in esame presenta una importante puntualizzazione allorché estende il concetto di abnormità, ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti connessi con lo svolgimento delle mansioni lavorative.

La Corte, infatti, riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (si

La responsabilità del datore di lavoro è legata, anche in presenza di un'imprudenza, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato proprio il rischio che è stato la causa dell'incidente

veda sezione IV, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonché, sezione IV, 27 novembre 1996, Maestrini), precisa che il carattere dell'abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in «un ambito estraneo alle mansioni» affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur «rientrando nelle mansioni proprie» del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Si tratta di soluzione che merita condivisione: ciò che conta, infatti, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente opinando si porrebbe a carico del datore di lavoro un addebito di posizione, basato solo fittiziamente sulla colpa, ma nella sostanza assimilabile alla responsabilità oggettiva.

L'accertamento della "colpa" del datore di lavoro - Questo è il profilo di novità della sentenza in esame. Vi è però un aspetto che è invece rimasto inesplorato.

Va, infatti, affermato a chiare lettere che, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti (ma non abnormi) del lavoratore, è sempre necessario che sia in concreto accertata la colpa del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia.

Infatti, per l'addebito dell'infortunio al datore di lavoro è sempre inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque, anche in presenza dell'imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verifica dell'incidente (sezione IV, 21 ottobre 2008, Petrillo). In questa prospettiva, a ben vedere, la vicenda esaminata dalla Corte già avrebbe dovuto portare a una soluzione liberatoria, a prescindere dal rilievo dell'abnormità del comportamento del lavoratore, in ragione dell'assenza di profili di colpa addebitabili al datore di lavoro, il quale risultava avere fornito al lavoratore uno strumentario adeguato e sicuro per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si tratta di questione che la Corte non ha dovuto affrontare, ma che dovrebbe essere sempre tenuta presente per un approccio corretto ed equilibrato al tema della responsabilità del datore di lavoro. ■